III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 38/2010

del 30 aprile 2010

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 19/2010, del 12 marzo 2010 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 123/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni relative ai movimenti di animali all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni e le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita per gli animali di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/19/CE della Commissione, del 9 gennaio 2009, che modifica la decisione 2008/655/CE per quanto concerne l'approvazione dei piani di vaccinazione di emergenza di taluni Stati membri contro la febbre catarrale degli ovini e la fissazione del livello della partecipazione finanziaria della Comunità per il 2007 e il 2008 ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/248/CE della Commissione, del 18 marzo 2009, che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di suini tra Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/255/CE della Commissione, del 20 marzo 2009, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro tale malattia in alcune zone degli Stati federali della Renania settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato (Germania) ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/342/CE della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative dell'Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, da brucellosi bovina e da leucosi bovina enzootica, che determinate regioni della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica e che la Polonia e la Slovenia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2009, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto concerne i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro tale malattia in alcune zone della Germania ([8]).

(9) La direttiva 2008/120/CE abroga la direttiva 91/630/CEE del Consiglio ([9]), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

([1]) GU L 143 del 10.6.2010, pag. 8.
([2]) GU L 40 dell'11.2.2009, pag. 3.
([3]) GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5.
([4]) GU L 8 del 13.1.2009, pag. 31.
([5]) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 22.
([6]) GU L 75 del 21.3.2009, pag. 24.
([7]) GU L 104 del 24.4.2009, pag. 51.
([8]) GU L 137 del 3.6.2009, pag. 42.
([9]) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

(10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva dell'allegato I dell'accordo.

(11) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 123/2009, della direttiva 2008/120/CE e delle decisioni 2009/19/CE, 2009/248/CE, 2009/255/CE, 2009/342/CE e 2009/422/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º maggio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1. a punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 R 0123**: regolamento (CE) n. 123/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009 (GU L 40 dell'11.2.2009, pag. 3).»;

2. sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», al punto 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32009 D 0255**: decisione 2009/255/CE della Commissione, del 20 marzo 2009 (GU L 75 del 21.3.2009, pag. 24),

— **32009 D 0422**: decisione 2009/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2009 (GU L 137 del 3.6.2009, pag. 42).»;

3. sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», al punto 45 (decisione 2008/655/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32009 D 0019**: decisione 2009/19/CE della Commissione, del 9 gennaio 2009 (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 31).»;

4. al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 D 0342**: decisione 2009/342/CE della Commissione, del 23 aprile 2009 (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 51).»;

5. al punto 84 (decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 D 0248**: decisione 2009/248/CE della Commissione, del 18 marzo 2009 (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 22).»;

6. il testo del punto 5 (direttiva 91/630/CEE del Consiglio) della parte 9.1 è soppresso;

7. dopo il punto 10 [regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio] della parte 9.1 viene aggiunto il seguente punto:

«11. **32008 L 0120**: direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (versione codificata) (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

Questo atto non si applica all'Islanda.»